



Sent. n. 145/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37309** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, l'XXX, residente in XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Lecce, alla Via Ferrante Caracciolo, n. 21;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S., in Bari, alla Via Putignani, n. 108;

nonché contro:

- **Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80425650589, rappresentato e difeso *ex art. 158 c.g.c.*

Oggetto: diritto alla pensione privilegiata diretta.

Visto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Elisabetta Civino - in

	concesso l'equo indennizzo;	
	- di avere diritto, ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 1092/1973 e delle altre norme	
	in vigore, alla pensione privilegiata sin dalla cessazione dal servizio;	
	- che l'iniziativa per l'avvio del procedimento di liquidazione della	
	pensione non necessita di domanda, attesa la cessazione del rapporto	
	lavorativo per infermità riconosciute in costanza di servizio;	
	- che le istanze del XXX 2022 e del XXX 2022 non hanno avuto esito, al	
	pari della successiva diffida all'I.N.P.S. del XXX 2022.	
	Il Sig. XXX ha, quindi, chiesto di: <i>"1) accertare il diritto del ricorrente a</i>	
	<i>percepire la pensione privilegiata ordinaria prevista dall'art. 67 DPR</i>	
	<i>1092/73 nella misura [...] correlata alla Tabella A cat. 8^, con decorrenza</i>	
	<i>dalla data di cessazione dal servizio (3-10-2011), ed in subordine dalla data</i>	
	<i>della domanda; 2) per l'effetto dichiarare illegittimo il silenzio - rigetto degli</i>	
	<i>enti convenuti e condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t.,</i>	
	<i>al pagamento della prestazione dovuta e dei ratei arretrati spettanti, oltre</i>	
	<i>interessi e/o rivalutazione di legge; 3) in via istruttoria ordinare alle</i>	
	<i>Amministrazioni convenute l'esibizione della pratica in oggetto; 4) con</i>	
	<i>vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del [...]</i>	
	<i>procuratore anticipatario".</i>	
	2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata	
	in data 19 luglio 2023, nella quale ha eccepito il proprio difetto di <i>legitimatio</i>	
	<i>ad causam</i> - indicando l'I.N.P.S. quale soggetto passivamente legittimato	
	nella presente controversia - ed ha, quindi, chiesto a questa Corte di: <i>"[...]</i>	
	<i>dichiarare in via pregiudiziale nei riguardi di questa Amministrazione,</i>	
	<i>l'estromissione dal presente giudizio ai sensi del citato art. 108 c.p.c.. Con</i>	
	3	

salvezza di diritti”.

3. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28 luglio 2023, nella quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso e la prescrizione del diritto del ricorrente o, quantomeno, dei ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica della diffida del 2022.

L’Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- *nel merito, rigettare le domande introdotte con l’avverso ricorso in quanto infondate in fatto e diritto; - in subordine, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensioni maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data ultima di costituzione in mora ovvero la notifica del ricorso; - in ogni caso, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno - condannare, infine, parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio*”.

4. All’udienza dell’8 settembre 2023, questo Giudice si è riservato di provvedere con sentenza parziale nonché di adottare separata ordinanza per l’ulteriore istruzione della controversia.

5. Con sentenza parziale n. 267/2023 depositata in data 12 settembre 2023, questo Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Dicastero suddetto - riservandosi di provvedere con separata ordinanza per l’ulteriore istruzione della causa.

	6. Con ordinanza n. 52/2023 del 13 settembre 2023, questo Giudice ha	
	assegnato termine al ricorrente per il deposito di copia integrale dell'istanza	
	di pensione privilegiata n. XXX presentata all'I.N.P.S. in data 25 febbraio	
	2022.	
	7. Con p.e.c. del 13 settembre 2023, il ricorrente ha depositato la copia	
	dell'istanza di pensione privilegiata n. XXX.	
	8. All'udienza del 24 ottobre 2023, questo Giudice si è riservato di provvedere	
	con ordinanza fuori udienza.	
	9. Con ordinanza n. 65/2023 del 30 ottobre 2023, questo Giudice ha assegnato	
	termini all'I.N.P.S. per il deposito di note difensive scritte ai fini della	
	precisazione della posizione assunta in ordine alla dipendenza da causa di	
	servizio della patologia per cui è causa nonché per l'illustrazione della	
	posizione assunta in ordine alla classificazione tabellare della stessa ed ha	
	assegnato differenti termini al ricorrente per il deposito di note difensive	
	scritte di replica sulle questioni suddette.	
	10. All'udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	11. Con ordinanza n. 72/2023 del 14 dicembre 2023 questo Giudice ha	
	assegnato nuovi termini all'I.N.P.S. ed al ricorrente per il deposito di note	
	scritte sulle questioni oggetto dell'ordinanza n. 65/2023 del 30 ottobre 2023.	
	12. All'udienza del 23 gennaio 2024, questo Giudice si è riservato di	
	provvedere con ordinanza fuori udienza.	
	13. Con ordinanza n. 6/2024 del 30 gennaio 2024, questo Giudice ha disposto	
	l'acquisizione di un parere medico-legale dell'Ufficio Medico Legale del	
	Ministero della Salute sui seguenti quesiti: <i>“Indicare, alla luce di tutta la</i>	
	5	

	<i>documentazione disponibile: 1) quale sia l'esatta diagnosi della patologia in</i>	
	<i>relazione alla quale il Sig. XXX ha invocato il trattamento di quiescenza</i>	
	<i>privilegiato; 2) se tale malattia sia suscettibile di miglioramento; 3) quale sia</i>	
	<i>l'esatta classificazione tabellare della menzionata infermità".</i>	
	14. In data 4 marzo 2024, la difesa del Sig. XXX ha depositato un'istanza di	
	revoca dell'ordinanza n. 6/2024 del 30 gennaio 2024, rappresentando il	
	sopraggiunto accoglimento - ad opera dell'I.N.P.S. - della domanda di	
	pensione di privilegio presentata dal ricorrente ed osservando che la materia	
	del contendere riguarderebbe, in considerazione della circostanza	
	sopravvenuta, la sola decorrenza del diritto al trattamento di quiescenza	
	privilegiato.	
	15. Con ordinanza n. 04/2024/FU del 7 marzo 2024 questo Giudice ha	
	revocato l'ordinanza n. 6/2024 del 30 gennaio 2024, nella parte in cui è stata	
	disposta l'acquisizione del parere medico-legale dell'Ufficio Medico Legale	
	del Ministero della Salute.	
	16. All'udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Elisabetta Civino ha insistito per	
	il riconoscimento del trattamento di quiescenza dalla data del passaggio del	
	ricorrente nel ruolo civile del Ministero della Difesa e, nella denegata ipotesi	
	di mancato accoglimento di tale domanda, nei limiti della prescrizione	
	quinquennale e pertanto dal marzo 2017, con vittoria delle spese di lite mentre	
	l'Avv. Ilaria De Leonardis ha insistito per l'applicazione dell'art. 191 D.P.R.	
	1092/1973 e, in subordine, per l'eccezione di prescrizione.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	17. Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la declaratoria di	

	cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda del	
	ricorrente relativa al riconoscimento della pensione privilegiata di VIII^	
	categoria per la patologia “ <i>Ernia discale L4-L5, emisacralizzazione di L5 e</i>	
	<i>sofferenza radicolare omodistrettuale</i> ”.	
	Infatti “ <i>la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal</i>	
	<i>Giudice allorquando venga a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla</i>	
	<i>domanda giudiziale, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto</i>	
	<i>tra le parti con conseguente venir meno della necessità della pronuncia</i>	
	<i>giudiziale, di tal che essa postula la composizione della lite ed il venir meno,</i>	
	<i>in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla</i>	
	<i>prosecuzione del giudizio, tale situazione di perfetta rimozione di ogni</i>	
	<i>ragione di contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti</i>	
	<i>interessate affinché, anche sulla rilevanza giuridica della vicenda</i>	
	<i>sopraggiunta, si sia determinato l'oggettivo venir meno della necessità della</i>	
	<i>pronuncia giudiziale</i> ” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre	
	2007, n. 938).	
	Nel caso di specie, il sopravvenuto riconoscimento dell’invocato trattamento	
	di quiescenza privilegiato consta dalla determina I.N.P.S. n. XXX depositata	
	dallo stesso ricorrente.	
	18. L’ulteriore domanda del Sig. XXX, relativa alla decorrenza del trattamento	
	di quiescenza privilegiato dal 3 ottobre 2011 e, in subordine, dal 25 febbraio	
	2022 (data di presentazione dell’istanza amministrativa all’I.N.P.S.) è	
	infondata e non può trovare accoglimento.	
	18.1. In merito, deve evidenziarsi che la determina I.N.P.S. n. XXX prevede	
	l’erogazione della pensione privilegiata a far data dal 1° marzo 2022,	
	7	

	ovverosia dal primo giorno del mese successivo al deposito dell'istanza	
	amministrativa.	
	A tal riguardo, osserva questo Giudice che l'Istituto Previdenziale ha	
	correttamente applicato l'art. 191, comma 3, D.P.R. 1092/1973, in quanto la	
	presentazione dell'istanza suddetta è avvenuta ben oltre il biennio dalla	
	maturazione del diritto a pensione privilegiata, da individuare nel momento di	
	cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente quale militare di carriera (2	
	ottobre 2011).	
	18.2. Non può trovare applicazione - ai fini dell'invocata liquidazione del	
	trattamento di quiescenza dal 3 ottobre 2011 - la disposizione di cui all'art.	
	167, comma 1, D.P.R. 1092/1973 in ordine al conferimento d'ufficio del	
	trattamento privilegiato	
	Infatti, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza: <i>“l’iniziativa del</i>	
	<i>riconoscimento avviene d’ufficio nei confronti del militare le cui lesioni od</i>	
	<i>infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, abbiano</i>	
	<i>comportato la cessazione dal servizio medesimo. I presupposti dell’iniziativa</i>	
	<i>d’ufficio sono costituiti dal verificarsi di lesioni e infermità,</i>	
	<i>inequivocabilmente e immediatamente apprezzabili come verificatesi per</i>	
	<i>motivi di servizio, le quali per la loro evidente irreversibilità siano idonee ad</i>	
	<i>evolvere in modo tale da menomare l’integrità psico - fisica dell’individuo</i>	
	<i>sino ad essere causa di invalidità. Nei casi nei quali non vi è il riconoscimento</i>	
	<i>d’ufficio, l’interessato può attivare un procedimento a domanda e, in questo</i>	
	<i>caso, la richiesta deve presentarsi, a pena di decadenza dal diritto, nel termine</i>	
	<i>perentorio di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, sia per</i>	
	<i>inabilità che per raggiunti limiti di età, ovvero, per i militari, dal collocamento</i>	
	8	

	<i>in congedo</i> ” (v. Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 22 luglio 2021, n. 345).	
	Nel caso di specie, è dirimente il rilievo per cui la dipendenza da causa di servizio della patologia “ <i>Ernia discale L4-L5, emisacralizzazione di L5 e sofferenza radicolare omodistrettuale</i> ” è stata accertata solo con l’adozione del decreto del Ministero della Difesa n. XXX del XXX - in conformità al giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. XXX dell’XXX- mentre il congedo per riforma del Sig. XXX dal servizio prestato quale militare risale al 2 ottobre 2011.	
	Deve, in proposito, precisarsi che nel verbale mod. BL/B n. XXX del XXX, la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto si limita ad indicare l’esatta diagnosi della patologia lamentata dal Sig. XXX nonché l’ascrivibilità tabellare della stessa.	
	Atteso che al momento del congedo non era stata (ancora) accertata la dipendenza dell’infermità suddetta da una causa di servizio, l’interessato - ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio in relazione alla citata patologia - era tenuto a presentare un’istanza amministrativa.	
	18.3. In ragione di quanto osservato circa la decorrenza del trattamento di quiescenza dal 1° marzo 2022, non può trovare accoglimento neppure la domanda - formulata dalla difesa del ricorrente nell’udienza del 18 giugno 2024 - relativa alla corresponsione degli arretrati dal mese di marzo dell’anno 2017.	
	19. Attesa la fondatezza della domanda del ricorrente in relazione alla sola spettanza del diritto al trattamento di quiescenza privilegiato - e non anche in ordine alla decorrenza dello stesso - ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il Sig. XXX e l’I.N.P.S.	
	9	

	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37309 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla	
	domanda formulata dal ricorrente per il riconoscimento della pensione	
	privilegiata di VIII^ categoria in relazione alla dedotta patologia;	
	2) respinge la domanda del ricorrente relativa alla decorrenza del trattamento	
	di quiescenza privilegiato dal 3 ottobre 2011 e, in subordine, dal 1° marzo	
	2017 o dal 25 febbraio 2022;	
	3) dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e	
	l'I.N.P.S.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	Depositata il 03.07.2024	
	Il FunzionarioIl Giudice	
	Franca Maria AlfaranoAndrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Depositata il 03.07.2024	
	Il FunzionarioIl Giudice	
	Franca Maria AlfaranoAndrea Mazzieri	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	10	

[illegible]